



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2009 (08.06)
(OR.en)**

10400/09

**COPEN 101
EJN 31
EUROJUST 33**

NOTA DI TRASMISSIONE

di:	Hans G. NILSSON, ministro, Rappresentanza permanente della Svezia presso l'Unione europea
pervenuta il	3 aprile 2009
a:	Javier SOLANA, Segretario generale/Alto Rappresentante
n. doc. prec.	16288/03 COPEN 132 EJN 17 EUROJUST 20
Oggetto:	Aggiornamento delle notifiche e dichiarazioni della Svezia ai sensi della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Signor Segretario generale,

mi prego di trasmettere in allegato un aggiornamento delle notifiche e dichiarazioni della Svezia ai sensi della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(Formula di cortesia).

(f.to) Hans G. NILSSON

Informazioni aggiornate dalla Svezia

Si trasmette qui di seguito una versione aggiornata delle informazioni e dichiarazioni della Svezia ai sensi degli articoli 6 paragrafo 3, 7, 8 paragrafo 2, 13 paragrafo 4, 25 paragrafo 2, 27 paragrafo 1 e 28 paragrafo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Articolo 6, paragrafo 3

Le seguenti autorità sono competenti in Svezia in materia di emissione ed esecuzione del mandato d'arresto europeo:

Autorità giudiziaria emittente

Il mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale è emesso dal pubblico ministero.

Il mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso dalla Direzione della polizia nazionale.

Autorità giudiziaria dell'esecuzione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione in Svezia è costituita dal pubblico ministero e dai giudici ordinari.

Il mandato d'arresto europeo viene eseguito in Svezia come segue.

Il mandato d'arresto europeo viene trasmesso al pubblico ministero competente. Una richiesta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 o dell'articolo 28, paragrafo 3 è trasmessa al pubblico ministero che si è occupato della questione della consegna della persona ricercata.

In caso di dubbio sul pubblico ministero competente per trattare un mandato d'arresto europeo, occorre rivolgersi al Procuratore generale, alla Direzione della polizia nazionale o a un punto di contatto della rete giudiziaria europea.

Riksåklagaren (Procuratore generale)
Unità internazionale
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Telefon: +46-8-453 66 00
Telefax: +46-8-453 66 99
E-post: registrator.riksaklagaren@aklagare.se

Rikspolisstyrelsen (Direzione della polizia nazionale)
Divisive "Cooperazione internazionale di polizia"
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Telefono: +46-8-401 37 00
Telefax: +46-8-401 48 99
E-post: ipo.rkp@polisen.se

Il Tribunale di primo grado decide in merito alla questione della consegna su richiesta del pubblico ministero. La decisione può essere oggetto di ricorso presso la Corte d'appello e la Corte di cassazione. Per fare appello presso la Corte di cassazione è richiesta un'autorizzazione. La stessa procedura è seguita per le richieste ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 o dell'articolo 28, paragrafo 3.

Oltre alla procedura ordinaria sopra descritta, il pubblico ministero è competente per decidere che un mandato d'arresto europeo non dev'essere eseguito se l'autorità giudiziaria che lo emette non fornisce le informazioni necessarie per stabilire se il mandato d'arresto europeo debba essere eseguito.

Tutti i contatti e la corrispondenza relativi a una procedura di consegna in base a un mandato d'arresto europeo fanno capo al pubblico ministero o al funzionario di polizia che lo assiste nelle indagini.

Articolo 7

Per la trasmissione e la ricezione dei mandati d'arresto europei la Svezia intende avvalersi di contatti diretti tra le autorità giudiziarie. Tuttavia l'autorità centrale presso il Ministero della giustizia può assistere le autorità giudiziarie competenti se queste lo richiedono.

Ministero della giustizia
Divisione "Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale" (BIRS)
Autorità centrale
103 39 STOCKHOLM
Telefon: +46-8-405 10 00 (växel), +46-8-405 45 00 (kansli)
Telefax: +46-8-405 46 76
E-post: birs@justice.ministry.se

Articolo 8, paragrafo 2

La Svezia accetterà un mandato d'arresto europeo scritto in svedese, danese, norvegese o inglese o corredato di traduzione in una di tali lingue.

Articolo 13, paragrafo 4

L'assenso alla consegna può essere revocato dalla persona di cui si chiede la consegna, purché ciò avvenga prima che il giudice abbia pronunciato la decisione sulla questione della consegna.

Articolo 25, paragrafo 2

La Direzione della polizia nazionale è competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa.

Articolo 27, paragrafo 1

La Svezia non intende accordare l'assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 1 all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna da parte della Svezia.

Articolo 28, paragrafo 1

La Svezia non intende accordare l'assenso di cui all'articolo 28, paragrafo 1 per la consegna di una persona ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna da parte della Svezia.